



## **Delibera della Giunta Regionale n. 132 del 31/03/2021**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 1 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ATTI NORMATIVI DI COMPETENZA REGIONALE - MODIFICA ALLEGATO DGRC 15-12-2014 N. 623.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a. con la Delibera di Giunta Regionale n. 2409/03 la Regione ha avocato a sé le competenze proprie dell'Autorità Competente ex art 18 L. 689/81 ed ex art. 7 co.2 della L.R. 13/83 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza regionale;
- b. con Delibera di Giunta regionale 15/12/2014, n. 623 sono state impartite disposizioni per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni ad atti normativi di competenza regionale in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano;

**PREMESSO** altresì che

- a. il Reg (UE) 2017/625, abrogando il Reg CE 882/04 ha profondamente mutato l'organizzazione dei controlli ufficiali, ivi compreso l'irrogazione delle sanzioni amministrative, volti a garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- b. il D.L. n. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni) convertito dalla Legge n. 120/2020, di modifica al D.L. n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116/2014, ha modificato l'istituto giuridico della diffida che rappresenta uno degli istituti maggiormente utilizzati per le violazioni in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria;
- c. il citato D.L. n. 76/2020 ha contemporaneamente esteso l'ambito di applicazione della diffida prevista ora in tutti gli stabilimenti alimentari, nelle aziende agricole e negli stabilimenti mangimistici;
- d. il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di adottare la piattaforma PagoPA per la riscossione di qualsiasi introito da parte dei cittadini e delle imprese e vieta alle Pubbliche Amministrazioni di comunicare e di far utilizzare ai debitori l'IBAN dei propri conti correnti per la riscossione di somme dovute, ivi comprese quelle ex delicto come nel caso delle sanzioni amministrative;

**CONSIDERATO** che

- a. con l'emanazione della D.G.R.C. n. 623/2014 il ruolo di Autorità Competente (A.C.) per gli illeciti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria è in capo alla U.O.D. 500401 "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" della Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del SSR;
- b. la rilevazione di illeciti amministrativi in allevamenti o in aziende alimentari o mangimistiche da parte degli Organi di controllo comporta il sequestro amministrativo di merce per la quale l'A.C. deve stabilire la restituzione o la confisca;
- c. fino ad oggi con l'emanazione delle Ordinanze-Ingiunzioni si è proceduto alla confisca di ingenti quantità di alimenti e mangimi posti sotto sequestro amministrativo destinandoli esclusivamente alla distruzione;
- d. dall'analisi dei dati relativi alle ordinanze emesse dalla U.O.D. 01 si evidenzia che gli illeciti più numerosi sono relativi alla mancanza di rintracciabilità di alimenti;
- e. ai sensi del Reg CE 178/02 con il termine "rintracciabilità" si intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

**RILEVATO** che dall'istruttoria della competente U.O.D. 500401 "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" è emerso che:

- a. la vendita o l'uso di alimenti per i quali l'operatore non riesce a provare la provenienza è segnalata come fattispecie illecita dall'art. 2 del D.L.vo 190/04, per la quale è prevista una sanzione amministrativa e che, in tali casi, nel corso dell'accertamento gli alimenti vengono sequestrati in quanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 e 20 della L. 689/81, costituiscono "le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione";
- b. il sequestro e la conseguente confisca, come stabilito anche a livello giurisprudenziale, hanno rilevanza esclusivamente giuridica e prescindono da valutazioni di natura diversa, quale ad esempio quella sanitaria;
- c. gli alimenti e gli animali sono beni confiscabili in quanto beni mobili e costituiscono inequivocabilmente le "cose" che servirono a commettere l'omissione illecita punita con la sanzione amministrativa inerente assenza di rintracciabilità;
- d. il medesimo orientamento trova applicazione anche ai sequestri amministrativi di alimenti e di animali destinati alle produzioni alimentari effettuati per violazioni alle norme sull'identificazione, quindi di provenienza ignota, ovvero per l'utilizzo ai fini alimentari fraudolento di animali zootecnici rinsevitichiti;
- e. ai sensi degli artt. 240 e 240 bis del C.P. ed in base alla giurisprudenza acquisita la confisca è l'istituto giuridico con il quale viene cessato il diritto di proprietà sui beni sequestrati, espropriati a favore dello Stato, o altro Ente della P.A. competente, che ne diventa proprietario assumendosene conseguentemente tutti gli agi, ma anche tutte le spese ivi comprese quelle relative al loro eventuale smaltimento;
- f. alla luce delle evidenze acquisite e delle attuali conoscenze scientifiche, che consentono di escludere o accertare in dette derrate alimentari la presenza di un pericolo fisico, chimico o batteriologico in grado di provocare nocumento alla salute dei consumatori, nonché a fronte delle contingenti condizioni socioeconomiche determinate dalla pandemia e della necessità di arginare lo spreco alimentare, è possibile oggi non ricorrere alla distruzione degli alimenti e mangimi confiscati;
- g. tali derrate alimentari possono rappresentare una risorsa per le fasce di popolazione meno abbienti e ad esse destinate attraverso associazioni benefiche onlus;
- h. nessun alimento possiede, tuttavia, un livello di rischio nullo ed è corretto procedere ad una valutazione del rischio per ogni singola circostanza tenendo conto della tipologia di alimento o mangime, del suo stato fisico, della tecnologia di trasformazione utilizzata, del tipo di conservazione, dei pericoli più frequenti che potrebbero essere presenti e di ogni altro elemento o informazione utile per poter definire accettabile il rischio e, pertanto, destinarlo all'alimentazione umana o animale;
- i. la valutazione del rischio legato agli alimenti confiscati rappresenta un'attività complessa di elevata specializzazione inquadrabile, quindi, nel II° livello secondo il sistema regionale di programmazione dei controlli di cui al Piano Regionale dei Controlli Pluriennale (PRCP) in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, redatto ai sensi degli articoli 109 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2017/625;
- j. per tale complessità la valutazione del rischio deve essere svolta da personale con un'avanzata esperienza scientifica e professionale;

**CONSIDERATO** che sulla base della competente istruttoria gli uffici regionali sopra citati hanno elaborato un documento di aggiornamento e modifica dell'allegato alla delibera di Giunta n. 623/2014;

## **PRESO ATTO**

- a. della Delibera n. 867/2010 con la quale la Giunta regionale ha attivato il Polo Didattico Integrato (PDI) cui afferiscono il SSR, l'Università Federico II e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, che opera attraverso Centri di riferimento regionali istituiti con successive deliberazioni, con l'obiettivo di rendere maggiormente efficaci le attività di controllo in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria;
- b. delle successive deliberazioni di Giunta regionale di istituzione dei Centri di Riferimento regionali del PDI per specifiche materie cui afferisce personale dell'Università e dell'Istituto Zooprofilattico per l'espletamento di prestazioni di controlli di II° livello definiti "di alta complessità" in affiancamento alle AASSLL per la gestione di situazioni emergenziali e l'espletamento di controlli di elevata complessità (II livello);
- c. della L. 25/6/2003, n. 155 che ha inteso favorire l'utilizzazione degli alimenti che, seppur ancora edibili, le imprese destinavano alla distruzione per motivi tecnici o commerciali.
- d. della L. 19/8/2016, n. 166 che sostiene il contrasto allo spreco alimentare attraverso norme più favorevoli al riutilizzo di tale tipologia di alimenti, con vantaggi per le imprese cui vengono detassati gli acquisti ma soprattutto per gli utilizzatori finali delle classi meno ambienti della società cui viene consentita una alimentazione in linea con i propri fabbisogni anche dal punto di vista nutrizionale;

## **CONSIDERATO** che

- a. per favorire l'applicazione delle normative finalizzate alla lotta allo spreco alimentare si sono costituiti Enti del "terzo settore", come definiti dall'art. 4 del D.L.vo 117/2017, dedicati alla raccolta di prodotti dagli operatori del settore alimentare per la distribuzione alle famiglie bisognose o alle associazioni assistenziali;
- b. dette organizzazioni del "terzo settore", nell'ambito della lotta allo spreco alimentare, assumono anche funzione logistica operando da trait d'union tra imprese e utilizzatori finali, in forma assolutamente gratuita;
- c. l'attuale crisi economica causata dalla corrente pandemia ha indotto un considerevole aumento della popolazione indigente, senza sussistenza, acuendo l'esigenza di beni di prima necessità, soprattutto di alimenti;
- d. il DPR 571/82, al quinto capoverso dell'art. 15, stabilisce che *"Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."*
- e. lo stesso DPR 571/82 al primo capoverso dell'art. 17 stabilisce che l'Autorità Competente può procedere anche all'alienazione anche delle cose sequestrate ma non ancora confiscate quando si tratti di cose che possono alterarsi;
- f. la Regione assume un ruolo attivo, per quanto di competenza, per alleviare il disagio dell'utenza maggiormente esposta agli effetti della crisi indotta dalla pandemia, sostenendo le attività delle onlus nel ridurre lo spreco alimentare e contestualmente sostenere la popolazione indigente;
- g. occorre adottare provvedimenti urgenti per ridurre lo spreco alimentare e consentire, ove esistano le condizioni sanitarie, l'utilizzo dei beni confiscati ai fini benefici;

**RAVVISATO**, pertanto, necessario

- a. apportare modifiche all'allegato della Delibera di Giunta regionale 15/12/2014, n. 623 adeguandolo alle disposizioni introdotte dal Reg (UE) 2017/625, dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 e dal Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sostituendolo con il documento allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- b. formulare indirizzo alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR per l'attivazione di un bando per le manifestazioni di interesse rivolto agli Enti del terzo settore, Enti pubblici o misti con finalità socio-assistenziali senza scopo di lucro cui destinare, a rotazione fra loro, alimenti, animali o mangimi sequestrati o confiscati, garantendone il rispetto degli standard di sicurezza alimentare attraverso i competenti Centri di riferimento del Polo Didattico Integrato (PDI) cui affidare la valutazione del rischio per i beni confiscati al fine del loro utilizzo a scopo benefico, nonché la definizione dei requisiti minimi, strutturali e gestionali, degli Enti del terzo settore destinatari degli stessi;

## **VISTI**

- a. la Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- b. il D.L.vo 30 dicembre 1999 n 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
- c. Il DPR 29.7.82, n. 571 di attuazione della L. 689/81;
- d. il Reg (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- e. il D.L. n. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni) convertito dalla Legge n. 120/2020 di modifica al D.L. n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116/2014;
- f. il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 Obbligo utilizzazione piattaforma PagoPA;
- g. la L. 19.8.16, n. 166 Donazione alimenti per combattere sprechi;
- h. la L. 25.6.03, n. 155 Distribuzione alimenti per solidarietà sociale;
- i. il D.L.vo 3.7.2017, n. 117 Codice del Terzo settore;
- j. la Legge 11/11/75, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- k. il D.L.vo 9/4/08, n. 81 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l. Il Reg CE 28.1.02, n. 178 Principi e requisiti legislazione alimentare;
- m. il D.L.vo 6 Novembre 2007 , n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- n. il Reg CE 1223/2009 sui "prodotti cosmetici";
- o. il D.L.vo 219/2006, art. 148 "Depositi per la distribuzione all'ingrosso di farmaci";
- p. Il D.L.vo 14.9.09, n. 142 sanzioni nel settore mangimistico;

**PROPONE** e la Giunta a voti unanimi

## **DELIBERA**

per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di **approvare** l'allegato alla presente delibera, parte integrante e sostanziale della stessa, che sostituisce l'allegato alla Delibera di Giunta regionale 15/12/2014, n. 623 contenente le istruzioni operative per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni ad atti normativi di competenza regionale in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano, commercializzazione e riproduzione degli animali di razza ai fini della tutela del patrimonio zootecnico;
2. di **formulare** indirizzo alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR per l'attivazione di un bando per le manifestazioni di interesse rivolto agli Enti del terzo settore, Enti pubblici o misti con finalità socio-assistenziali senza scopo di lucro cui destinare, a rotazione fra loro, alimenti, animali o mangimi sequestrati o confiscati, garantendone il rispetto degli standard di sicurezza alimentare attraverso i competenti Centri di riferimento del Polo Didattico Integrato (PDI) cui affidare la valutazione del rischio per i beni confiscati al fine del loro utilizzo a scopo benefico, nonché la definizione dei requisiti minimi, strutturali e gestionali, degli Enti del terzo settore destinatari degli stessi;
3. di **inviare** la presente delibera alle AASSLL per gli adempimenti di competenza, alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del SSR, alla Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.